

SEGRETERIA NAZIONALE DI FEDERAZIONE SANITA'

indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it,

Lì 30 agosto 2021

Spettabile Presidente del Consiglio dei Ministri.
Spettabile Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Spettabile Ministro dell'Istruzione.
Spettabile Ministro dell'Università e della Ricerca
Spettabile Ministro della Salute.
Spettabile Ministro della Funzione Pubblica.
Spettabile AIOP.
Spettabile AIAS.
Spettabile ANFASS.
Spettabile UNEBA
Spettabile ANASTE
Spettabile AGIDE
Spettabile ANINSEI
Spettabile FEDERTERZIARIO
Spettabile Fondazione Don Gnocchi.
Spettabile CONFCOOPERATIVE
Spettabile CONFESERCENTI
Spettabile CONFIMPRESA
Spettabile CONFINDUSTRIA
Spettabile CONFSERVIZI
Spettabile FEDERLAVORO E SERVIZI
Spettabile LEGACOOOP
Spettabile LEGACOOOP PRODUZIONE E SERVIZI
Spettabile LEGACOOOP SOCIALI
Spettabile LEGA NAZIONALE COOPERATIVA E MUTUE
Spettabile Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0056539 A-
del 30/08/2021



e.p.c. Organi di stampa

Oggetto: proclamazione di sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore dalle 08.00 del 13.09.2021 alle 08.00 del 14.09.2021, specifiche ed articolazioni per settore, precisazioni.

La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, per ciò che attiene allo sciopero proclamato per il 13 settembre 2021, onde specificare in maniera dettagliata i settori ed i Comparti a cui lo sciopero generale si

SEGRETERIA NAZIONALE DI FEDERAZIONE SANITA'

indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it,

riferisce comunica che:

ha regolarmente espletato le procedure previste dalla legge 146/90, 83/2000 sull'esercizio del diritto di sciopero (si allega proclamazione stato di agitazione),

appurato che

- ✓ il tentativo di conciliazione, così come previsto dalle normative vigenti in tema di raffreddamento del conflitto, non è stato espletato per la terza volta - per evidente e rimarcata mancanza di volontà da parte del Governo - nei termini previsti dalla succitata normativa sui temi denunciati nella proclamazione dello stato di agitazione, e cioè:

a seguito della conversione del D.L. n 44/2021 in LEGGE del 28 maggio 2021, n. 76, sono state previste sanzioni imposte dalla legge di cui prima a chi, in qualità di operatore sanitario esercente una professione sanitaria o di interesse sanitario, non si sottopone alla pratica vaccinale ANTI SARS COVID 2 che vanno oltre ad ogni buon senso, quali la sospensione senza diritto alla retribuzione. Fatto questo che in Europa rappresenta un "Unicum", infatti il Consiglio d'Europa (risoluzione n 2361), in ossequio al principio di autodeterminazione del singolo in materia sanitaria, ha approvato una risoluzione con cui dice "No" all'obbligo vaccinale anti Covid-19, nonché alle eventuali politiche volte ad incentivare le vaccinazioni, ma discriminatorie nei confronti di chi sceglie di non immunizzarsi

il testo della LEGGE del 28 maggio 2021, n. 76 (conversione in legge del D.L. 44/2021) recita che:

6. "Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque

denominato.",

Per quanto di conoscenza - rispetto a ciò che è stato enunciato nella legge di cui al puto precedente, nessun operatore è stato adibito ad altra mansione, ma tutti sospesi direttamente e pertanto non è stato operato alcun tentativo in tal senso dimostrando, così, l'espressa volontà di "punire" esclusivamente chi non ha obbedito,

Il personale sanitario (Medici, Infermieri, OSS ecc.) che , come cittadino privato e/o delegato sindacali, ha partecipato alle manifestazioni di protesta contro l'obbligo vaccinale e che liberamente ha espresso la propria opinione è stato fatto oggetto di procedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza e dai Direttori Generali per i quali lavoravano , che hanno acquisito i filmati delle manifestazioni ed hanno fatto indagini sulle opinioni dei lavoratori e contestato come addebito disciplinare ciò che è un diritto naturale dell'uomo in spregio ai più elementari diritti umani e che riportano l'Italia ad una forma , più o meno, governativa di dittatura che si manifesta chiaramente con la censura delle idee non allineate al Governo e con la censura sulle opinioni dei lavoratori con gravi forme di coercizione (sospensioni cautelari),

detti Decreti, leggi ed atteggiamenti dei Dirigenti Pubblici di cui prima violano lo Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300) che reca "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
Ovvero violano:

Art. 1 (Libertà di opinione) I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. Infatti molti operatori sanitari sono stati sospesi o hanno avuto procedimenti disciplinari per aver manifestato liberamente il proprio pensiero anche fuori dall'occasione del lavoro

Art. 5 (Accertamenti sanitari) "Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente."

Art. 7 (Sanzioni disciplinari) "Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa."

ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni. "È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su

SEGRETERIA NAZIONALE DI FEDERAZIONE SANITA'

indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it,

fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.". Per i motivi già spiegati all'art. 1 di cui sopra,

molti Operatori sanitari e operatori di interesse sanitario - ma anche chi non appartenendo a queste categorie non era obbligato per legge alla pratica vaccinale - sono stati sospesi dal lavoro e dalla retribuzione per non aver accettato di sottoporsi alla pratica vaccinale subendo di fatti, per questo, un ricatto. A molti operatori che si sono sottoposti alla pratica vaccinale, di fatto, è stato estorto il la firma del consenso con la minaccia delle sospensioni dal servizio e dalla retribuzione, il che non rende l'Italia un Paese democratico,

L'Unione Europea ha pubblicato in gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la "Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19".

In detta rettifica, al paragrafo 36, è disposto che "È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate."

La FISFI, con diffida ai competenti Ministeri e Maestranze (si allega), in virtù della rettifica al regolamento europeo di cui al punto precedente ha chiesto le revoche di tutte le sospensioni per il personale non vaccinato poiché discriminanti e di non discriminare, comunque, nell'applicazione della normativa del GREEN PASS chi a chiunque titolo ha scelto di non vaccinarsi,

Il Governo, in risposta, ha accelerato tutte le misure coercitive imposte ai cittadini ed in contrasto con la normativa europea obbligatoria per gli stati membri, chiudendo l'accesso ai non vaccinati nelle mense aziendali, prevedendo sospensioni anche per personale scolastico ed ipotizzando un obbligo generale di vaccinazione discriminando i cittadini non vaccinati per scelta,

Forti sono le pressioni del Governo sulla stampa e sul mainstream e forte è la censura a chi non è allineato con le scelte del Governo. La libertà di stampa e di confronto è del tutto impossibile ed ogni comunicato effettuato da scienziati non allineati, Virologi e Medici non allineati e associazioni non allineate, viene cestinato ed ignorato ed è negato ogni confronto. Prova né è che dette associazioni nazionali sono costrette ad andare su canali alternativi e non ufficiali a dimostrazione che vi è un controllo dell'informazione non più sopportabile per un Paese che si voglia dire "democratico"

SEGRETERIA NAZIONALE DI FEDERAZIONE SANITA'

indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it,

tutto ciò premesso, ed in narrativa elencato:

LA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI

nella persona del legale rappresentante espresso in pedice con timbro e firma, proclama lo sciopero generale con un'astensione dal lavoro di ventiquattro ore (24 ore) di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati, nel rispetto delle leggi 146/90 e 83/00 per i servizi minimi come da prospetto che segue:

al personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005, così articolati

Settore sanità pubblica, accreditata e privata:

- Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;
- Case di Cura , RSA non pubbliche.

dalle ore 08.00 del 13 settembre 2021 alle ore 08.00 del 14 settembre 2021

Comparto enti locali:

Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali

dalle ore 08.00 del 13 settembre 2021 alle ore 08.00 del 14 settembre 2021

Comparto Istruzione e Ricerca:

Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati
Scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;

Intera giornata del 13 settembre 2021

Comparto Istruzione e Ricerca:

Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

Intera giornata del 13 settembre 2021

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

SEGRETERIA NAZIONALE DI FEDERAZIONE SANITA'

indirizzo mail: info@fisinaZIONALE.it, pec: fisiassociazione@pec.it,

Settore scuola pubblica, paritaria e privata

Intera giornata del 13 settembre 2021

Settore corpo nazionale dei vigili del fuoco

Intera giornata del 13 settembre 2021

Lo sciopero generale sarà attuato nel rispetto delle vigenti normative.

Si preavvisa che dopo la effettuazione dello sciopero del 13 settembre non è prevista, dalla O.S. dichiarante, più alcuna altra forma di indizione di stato di agitazione e, nel rispetto della normativa vigente, si attenderanno i 5 giorni previsti dallo sciopero prima della proclamazione di un secondo sciopero generale. Tale azione sarà ripetuta in continuità fino al 31 dicembre 2021. Saranno previste, inoltre, fino a tale data manifestazioni di protesta fintanto non saranno ripristinate corrette relazioni tra le parti e non saranno rispettate tutte le normative cogenti in ordine al diritto al lavoro, ad una equa retribuzione e alla libera espressione ed opinione dei cittadini, dei Medici e degli Infermieri e fino a quando il Governo e gli Enti dello Stato (Ordini professionali, aziende sanitarie, servizi scolastici ecc.) non smettano di violare norme di diritto nazionale e sovranazionali ritenute inviolabili dalla comunità internazionale e dagli accordi sottoscritti da tutti i Paesi.

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segreteria Generale

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segreteria Generale

DOTT. PASQUALE BACCO
MEDICINA INTERNA
CHIRURGIA GENERALE
Reg. Ord. SA 8540

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segretario Generale

F.I.S.I.
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segreteria Generale
Scotillo Rolando

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
indirizzo mail: info@fisinaZIONALE.it, pec: fisiassociazione@pec.it